

Disoccupati, indennità ampia

Dal 2016 l'assegno andrà anche ai collaboratori della p.a. Basta aver versato tre mesi di contributi. E l'Inps suggerisce di chiudere la partita Iva

Dis-Coll per tutti e più facile quest'anno. Ne possono fruire, infatti, anche i collaboratori delle pubbliche amministrazioni, esclusi l'anno scorso. Bastano due requisiti: la

disoccupazione e tre mesi di contributi. A precisarlo è l'Inps nella circolare n. 74 di ieri, dando il via libera alle domande d'indennità di disoccupazione dei collaboratori

coordinati e continuativi (co.co.co.), introdotta dal Jobs act e prorogata quest'anno dalla legge di stabilità.

Cirioli a pag. 27

Le istruzioni dell'Inps per l'assegno di disoccupazione. Ridotti i requisiti richiesti

Dis-Coll più facile e per tutti L'indennità estesa anche ai collaboratori delle p.a.

DI DANIELE CIRIOLI

Dis-Coll per tutti e più facile quest'anno. Ne possono fruire, infatti, anche i collaboratori delle pubbliche amministrazioni, esclusi l'anno scorso, e bastano due requisiti: la disoccupazione e tre mesi di contributi. A precisarlo è l'Inps nella circolare n. 74 di ieri, dando il via libera alle domande d'indennità di disoccupazione dei collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.), introdotta dal Jobs act e prorogata quest'anno dalla legge Stabilità 2016. Proprio questa legge, spiega l'Inps, (forse involontariamente) ha esteso l'indennità ai co.co.co. di p.a., riferendosi a «tutti» gli iscritti alla gestione separata e non solo a quelli del settore privato. A chi abbia una partita Iva silente, cioè non produttrice di reddito, inoltre, l'Inps suggerisce di chiuderla prima di fare istanza di Dis-Coll: la sua presenza bloccherebbe la concessione. Il termine per fare domanda è di 68 giorni dalla fine della collaborazione. Per

le cessazioni avvenute dal 1° gennaio al 5 maggio, il termine decorre da tale data.

I beneficiari. Beneficiari della Dis-Coll (in tabella misura e durata) sono i co.co.co., anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps, non pensionati e privi di partita Iva, che hanno involontariamente perso l'occupazione. Quest'anno, precisa l'Inps, l'ambito di applicazione è esteso ai co.co.co. delle p.a., perché la legge n. 208/2015 (Stabilità 2016) non fa più riferimento ai co.co.co. «di cui all'art. 61 del dlgs n. 276/2003», relativo ai co.co.co. a progetto del solo settore privato. Presupposto per il diritto all'indennità, è l'iscrizione in via esclusiva alla gestione separata; a tal fine, spiega l'Inps, è necessario verificare l'aliquota contributiva pagata: per l'anno 2016, deve essere pari al 31,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva (è al 24% per quelli titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche). Restano esclusi dai destinatari: amministratori, sindaci, revisori di società, associazioni e altri enti con o

senza personalità giuridica; assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borsa di studio.

Occhio alla partita Iva. Ai fini dell'accesso all'indennità, oltre a soddisfare i requisiti, il co.co.co. deve essere privo di partita Iva al momento della presentazione della domanda. A tal fine, in caso l'interessato ne sia titolare e non produttrice di reddito (c.d. silente), l'Inps suggerisce di chiudere la partita Iva prima di fare domanda di Dis-Coll.

Requisiti ridotti. L'anno scorso, primo anno di operatività della Dis-Coll, occorreva soddisfare tre requisiti per aver diritto all'indennità. Per quest'anno, spiega l'Inps, bastano solo due requisiti, così ridotti dalla legge di Stabilità 2016. In particolare, occorre che il co.co.co.:

a) sia, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, comma 1 del dlgs n. 150/2015 (stato di disoccupazione);

b) possa fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° genna-

io dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

Il requisito che non occorre è quello contributivo/reddituale, che richiedeva che il co.co.co. facesse valere nell'anno in cui si è verificato la cessazione dal lavoro un mese di contribuzione o un rapporto di collaborazione della durata di un mese per un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contributi.

La domanda. Va presentata all'Inps, in via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione, a pena di decadenza. Esclusivamente con riferimento alle cessazioni intercorse dal 1° gennaio al 5 maggio 2016, il termine (68 giorni) decorre dal 5 maggio (data di pubblicazione della circolare). L'indennità decorre dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto, se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno; se presentata successivamente, decorre dal giorno seguente alla presentazione della domanda.

I numeri della Dis-Coll

Quanto vale

L'indennità è pari al 75% del reddito medio mensile del co.co.co. nel caso sia pari o inferiore a 1.195 euro. Se superiore, è pari al 75% di 1.195 euro più il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e l'importo di 1.195 euro. L'indennità non può superare, in ogni caso, l'importo mensile di 1.300 euro

Quanto dura

L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro fino al predetto evento